

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 24 GIUGNO 1876

alla domanda che mi volgeva l'onorevole ministro dell'interno, non dubiti, che io, sicuro della sua energia, gli fornirò le prove delle quali gli ho parlato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

(La Camera lo approva, come pure i seguenti:)

« Art. 2. Un esemplare del supplemento anzidetto contenente gli annunci sarà inviato gratuitamente:

« A tutti i municipi della provincia i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;

« Alle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

« A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

« Sarà provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del supplemento per gli annunci.

« Art. 3. Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

« Art. 4. Presso ciascuna prefettura la cura di ricevere gli annunci e di compilare il supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

« A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal ministro dell'interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato.

« Art. 5. È data facoltà al ministro dell'interno di concedere in appalto, mercè pubbliche subaste, il supplemento per gli annunci, in guisa che l'appaltatore subentri in tutti gli oneri del Governo e percepisca il diritto d'inserzione, mediante una corresponsione netta a pro dell'erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.

« Art. 6. Nulla è innovato per quanto agli annunci che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nella quale seguiranno pure a publicarsi gli annunci per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto nell'articolo 2.

« Art. 7. La presente legge andrà in vigore dopo 3 mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso

o fosse risoluto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il supplemento per gli annunci. »

Oggi, in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONE AD ARTICOLI DI CODICI RELATIVI ALLA FORMOLA DEL GIURAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per modificazione ad articoli dei Codici relativi alla formola del giuramento.

(Si dà lettura dello schema di legge.)

L'onorevole Comin ha facoltà di parlare.

COMIN. Io non ho chiesto la parola per oppormi alle modificazioni apportate dal Senato a questa legge, ma unicamente per leggere alla Camera quali erano le formole vecchie nei tempi peggiori e sotto le dominazioni peggiori dell'antica Italia. Per questo solo io ho domandato la parola.

Io ho in mano il Codice napoletano del 1819, sotto i Borboni. Ora in questo Codice io non trovo che una sola formola di giuramento, e assai semplice, e punto religiosa. La formola è questa: « I testimoni, prima di deporre, presteranno, a pena di nullità, il giuramento di dire tutta la verità, null'altro che la verità. »

Alla domanda del presidente i testimoni non facevano che alzare la mano e dire: giuro. E ciò nelle cause penali. Quanto alle cause civili, vedo qui che i periti facevano la loro dichiarazione e davano il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza. Niente altro che questo si faceva. Ciò prova come in passato si fosse assai più avanzati di quello che siamo ora, e come per riprendere la posizione che avevamo 40 o 50 anni addietro, noi andiamo stentando e lottando coi grandi corpi dello Stato nell'Italia libera e unita.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massari.

MASSARI. Mi duole di non essermi trovato a tempo per ascoltare ciò che hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto...

PRESIDENTE. Uno solo ha parlato.

MASSARI. È un atto di cortesia che usavo al deputato che aveva trovato parlando.

Quando questo disegno di legge fu posto in discussione in questo recinto, io fui forse il solo che si levò a combatterlo.